



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIULIANO MONTELUCCI"**

**COMUNICAZIONE n. 79 del 07/02/2022**

**Al Personale scolastico docente ATA  
Al personale OEPA e AC  
Ai Genitori/tutori legali degli alunni**

**Oggetto:** Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il DL n.5 del 04/02/2022;

**VISTA** la Circolare del Ministero della Salute n. 9498-04/02/2022;

**COMUNICA**

**Le nuove misure descritte in oggetto:**

**1. SCUOLA DELL'INFANZIA**

- A. **fino a quattro casi di positività accertati** tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l'attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l'**utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.
- C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione ai sensi di legge;
- D. **con cinque o più casi di positività accertati** nella stessa sezione o gruppo classe, si applica alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una **sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni**;

**2. SCUOLA PRIMARIA**

- A. **Fino a quattro casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe, **l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
- B. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati a ciò abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 **alla prima comparsa dei sintomi** e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

C. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione ai sensi di legge.

D. **Con cinque o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe:

- **per coloro che diano dimostrazione di**

- a. **avere concluso il ciclo vaccinale primario o**
- b. **di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,**
- c. **oppure di avere effettuato la dose di richiamo ove prevista,**

**L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.**

- Per coloro che posseggano un'**idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:**

**L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.**

- Per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni**;

### 3. SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

A. **Con un caso di positività accertato** tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19.

B. **Con due o più casi di positività accertati** tra gli alunni presenti in classe:

- **per coloro che diano dimostrazione di**

- a. **avere concluso il ciclo vaccinale primario o**
- b. **di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,**
- c. **oppure di avere effettuato la dose di richiamo,**

**L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.**

- Per coloro che posseggano un'**idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione:**

**L'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato al COVID-19 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.**

- Per gli **altri alunni** si applica la **didattica digitale integrata** per la durata di **cinque giorni**.

4. Nella scuola dell'infanzia con 5 o più casi di positività, nella scuola primaria con 5 o più casi di positività, nella scuola secondaria di primo grado con 2 o più casi di positività, ai bambini e agli alunni della sezione, gruppo classe o classe si applica il **regime sanitario di auto sorveglianza** di cui all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 33 del 2020:

*("7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente decreto."), con esclusione dell'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie fino a sei anni di età.*

5. Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di auto sorveglianza si applica la **quarantena precauzionale della durata di cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'**esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare** per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'**obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2**, se di età superiore a sei anni.
6. La **riammissione in classe** dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola **dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati.
7. Nelle istituzioni e nelle scuole di cui al presente articolo resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
8. Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 **non è considerato** il personale educativo e scolastico.
9. L'articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati.

**Le situazioni di positività al Covid-19 dovranno essere comunicate inviando una mail a [rmic8dv00d@istruzione.it](mailto:rmic8dv00d@istruzione.it) con le seguenti indicazioni:**

**Oggetto: Segnalazione caso positivo**

testo

- Cognome e nome dell'alunno/a
- Classe, sezione e ordine di scuola di appartenenza (infanzia - primaria - secondaria di 1° grado)
- Data di insorgenza sintomi o data contatto stretto con soggetto positivo
- Ultimo giorno di frequenza scolastica
- Eventuali contatti con altri alunni della scuola, anche se non della stessa classe, nelle 48 ore precedenti i sintomi o il risultato del tampone positivo

Allegare:

- Referto tampone positivo o provvedimento di quarantena disposto dalla ASL o dal pediatra/medico

Per il rientro a scuola:

- Cognome e nome dell'alunno/a
- Classe, sezione e ordine di scuola di appartenenza (infanzia - primaria - secondaria di 1° grado)
- Referto tampone con risultato negativo
- Attestazione rientro sicuro in collettività per i soggetti guariti rilasciato dalla ASL o dal medico/pediatra di famiglia

**Si ricorda**, inoltre, che la Regione offre al personale scolastico e agli studenti la possibilità di effettuare tamponi antigenici gratuitamente, presso i numerosi drive-in diffusi su tutto il territorio.

Gli studenti e il personale possono accedere al servizio prenotandosi tramite il portale:

<https://salute.lazio.it>

È possibile effettuare un tampone anche presso numerose farmacie ed altri centri privati, in questo caso a pagamento.

Si ricorda altresì che la Regione Lazio assicura a chiunque abbia almeno 5 anni di età la possibilità di vaccinarsi contro la malattia Covid-19.

I genitori degli studenti – o gli studenti maggiorenni – possono prenotare in pochi minuti la vaccinazione accedendo al portale regionale “[https://prenotavaccino- Ministero dell'istruzione Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale covid.regione.lazio.it/main/home](https://prenotavaccino-Ministero dell'istruzione Ufficio scolastico regionale per il Lazio Direzione generale covid.regione.lazio.it/main/home)” fornendo il codice fiscale e il numero della tessera sanitaria.

L'istituto “G. Montelucci” si riserva di aggiornare le indicazioni fornite a seguito di nuovi provvedimenti delle autorità preposte, pertanto si raccomanda di consultare sempre il registro elettronico e il sito della scuola **uniche fonti ufficiali.**

Si ringrazia per la preziosa collaborazione e per l'attenzione che le famiglie dimostrano nella salvaguardia della salute della collettività scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Gaetano Carmelo Laudani

*(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, c. 2, D. Lgs 39/93)*